

Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 — Nausicaa Anadyomène e Banque d'escompte/BCE
(Causa T-749/15) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Banche centrali nazionali — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Programma di acquisto di titoli — Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema — Coinvolgimento del settore privato — Clausole di azione collettiva — Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l'idoneità dei titoli quali garanzie — Creditori privati — Banche commerciali — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»)

(2017/C 070/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Nausicaa Anadyomène SAS (Parigi, Francia) e Banque d'escompte (Parigi) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avocats)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, G. Varhelyi e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE intesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell'adozione della decisione 2012/153/UE della BCE, del 5 marzo 2012, sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU 2012, L 77, pag. 19), nonché di altre misure della BCE correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nausicaa Anadyomène SAS e la Banque d'escompte sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.)

(Causa T-96/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 070/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solenis Technologies LP (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Kusturovic, agenti)